PROCESSI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI INERTI DI CUI AL D.M. 127 Del 28.06.2024

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Registrazione delle Revisioni

Rev. n° e data	Elaborato	Verificato	Approvato
0 del 04.11.2026	**RSGI**	**DIR**	**DIR**

Rev. N	Descrizione Modifiche
0	1° Emissione

INDICE

1. SCOPO 3

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI 3

3.1 ACRONIMI 3

3.2 DEFINIZIONI 3

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5

5. MODALITÀ OPERATIVA PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 6

5.1 RIFIUTI AMMISSIBILI 6

5.2 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL RIFIUTO 7

5.3 VERIFICHE SUI RIFIUTI IN INGRESSO 8

5.4 PROCESSO DI LAVORAZIONE E DEPOSITO 9

5.5 SCOPI SPECIFICI DI UTILIZZABILITÀ DELL'AGGREGATO RECUPERATO 10

5.6 VERIFICA REQUISITI DI QUALITÀ DELL'AGGREGATO RICICLATO 10

5.6.1 CONTROLLI SULL'AGGREGATO RECUPERATO 10

5.6.2 TEST DI CESSIONE SULL'AGGREGATO RECUPERATO 12

5.7 MARCATURA CE DELL'AGGREGATO 13

5.7.1 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DELL'AGGREGATO RECUPERATO 13

5.8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, MODALITÀ DI PRELIEVO E DETENZIONE DEI CAMPIONI 15

5.8.1 EMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 15

5.8.2 PRELIEVO E CONSERVAZIONE CAMPIONE 16

6. ALLEGATI 18

1. Scopo

La presente procedura, in ottemperanza al **D.M. 127 del 28.06.2024** (di seguito identificato come "regolamento"), ha lo scopo di definire responsabilità, modalità operative e criteri specifici adottati dalla **DITTA GALLONE COSIMO** (di seguito identificata come "**PRODUTTORE**") nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , ed elencati alla Tabella 1 dell'allegato 1 dello stesso regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Campo di Applicazione

La presente procedura si applica alle modalità di gestione dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale come identificati al punto a) dell'allegato 1 al D.M. 127 del 28.06.2024, nell'ambito dell'esercizio dell'impianto mobile autorizzato con **Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n° 31 del 26.04.2018** ai sensi dell'ex art. 208 comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Acronimi e definizioni

3.1 Acronimi

SGQA	Sistema di Gestione per la Qualità ed Ambiente
MSGQA	Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità ed Ambiente
DG	Direzione Generale
RQA	Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità ed Ambiente
RTEC	Responsabile Area Tecnica
RIMP	Responsabile Impianto di Recupero

3.2 Definizioni

Nell'ambito della presente procedura si applicano le definizioni di cui:

1. all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

a) ***«rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»:*** i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del D.M. 127 del 28.06.2024;

b) ***«altri rifiuti inerti di origine minerale»:*** i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei
rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del D.M. 127 del 28.06.2024;

c) ***«rifiuti inerti»:*** i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

d) ***«aggregato riciclato»:*** aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

e) ***«aggregato artificiale»:*** aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) ***«aggregato recuperato»:*** aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che
hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del D.M. 127 del 28.06.2024;

g) ***«lotto di aggregato recuperato»:*** un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

h) ***«produttore di aggregato recuperato»*** o ***«produttore»:*** il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

i) ***«dichiarazione di conformità»:*** la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal **produttore** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

l) ***«autorità competente»:*** l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, nel caso di specie identificata dalla Provincia di Brindisi.

2. alle norme UNI EN ISO 9001 ed. 2015 "Sistemi di Gestione per la qualità" ed UNI EN ISO 14001 ed. 2015 "Sistemi di Gestione Ambientale", come di seguito riportati:

a. **non conformità**: mancato soddisfacimento di un requisito;

b. **azione preventiva**: azione per eliminare la causa di una potenziale non conformità o di un'altra situazione potenziale indesiderabile;

c. **azione correttiva**: azione per eliminare la causa di una non conformità e per prevenirne la ripetizione.

4. Documenti di riferimento

- D.M. 127 del 28.06.2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- Decreto 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Decreto 5 aprile 2006, n. 186. “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- UNI EN ISO 14001 ed. 2015 - Sistema di Gestione Ambientale - Requisiti
- UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità - Requisiti
- MSGI – Manuale del Sistema di Gestione Integrato (Qualità e Ambiente) rev. 00 del 15.03.2025
- Autorizzazione Unica Ambientale n° 05 del 05.11.2015 - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 “Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” ex art. 216 D.Lvo 152/06. Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale in favore della Società CAPODIECI A. & Figli S.r.l. (Rilasciata dal SUAP di Mesagne - BR)
- Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n° 92 del 15-10-2015 Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.Lvo 152/06. Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale. Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13.3.2013 N° 59 (Rilasciato dalla Provincia di Brindisi)
- PROC-720 - Sviluppo delle competenze
- PROC-1020 - Gestione delle non conformità e azioni correttive

5. Modalità operativa per l'applicazione dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Si riporta di seguito i processi ed attività operative applicate dal **PRODUTTORE**, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto e produzione di aggregato recuperato come prescritto all'art. 3 del regolamento; tutte le attività/processi di seguito descritti saranno realizzate a cura di personale di riconosciute competenze ed adeguatamente formato allo scopo secondo le modalità di cui alla PROC-720 "Sviluppo delle competenze".

5.1 Rifiuti ammissibili

Nell'ambito delle proprie attività il **PRODUTTORE**, per la produzione di aggregato recuperato utilizzerà esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, elencati ai punti 1 e 2 della Tabella 1 all'allegato 1 del regolamento, compatibilmente con quelli autorizzati come da Autorizzazione Unica Ambientale n° 05 del 05.11.2015, come di seguito riportati.

TABELLA 1 - RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO*
1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) ***170101 Cemento*** ***170102 Mattoni*** ***170103 Mattonelle e ceramiche*** ***170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*** ***170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*** ***170504** Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica*** ***170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*** ***170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903***
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) ***010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*** 010409 Scarti di sabbia e argilla ***010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*** ***010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*** ***101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico*** ***101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso*** ***101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*** ***101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*** 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

*In grassetto corsivo sono identificati i rifiuti autorizzati come da Autorizzazione Unica Ambientale n° 05 del 05.11.2015

**Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica

5.2 Rifiuti non ammissibili

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

- i rifiuti interrati;
- i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

5.3 Rifiuti autorizzati come da Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n° 31 del 26.04.2018

Si riporta di seguito l'elenco dei codici EER dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato ed autorizzati con **Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n° 31 del 26.04.2018**.

CODICE EER
- 170101 Cemento - 170102 Mattoni - 170103 Mattonelle e ceramiche - 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 - 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 - 170504** Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica - 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 - 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903

5.4 Raccolta e conferimento del rifiuto

La raccolta ed il conferimento del rifiuto da avviare alle attività di recupero, potrà avvenire sia a cura della proponente con mezzi propri regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientale che a cura di altre organizzazioni pubbliche e/o private purché anch'esse regolarmente autorizzate al trasporto del materiale in oggetto.

Il trasporto dovrà avvenire per mezzo di automezzi dotati di cassoni scarrabili dotati di copertura amovibile al fine di evitare che i rifiuti trasportati possano essere soggetti a dilavamento in caso di eventi temporaleschi o a dispersione ad opera dei venti.

Il rifiuto conferito, prima della presa in carico ed essere ammesso alla produzione di aggregato recuperato, sarà sottoposto, ad opportuna ed approfondita verifica come da paragrafo seguente.

5.5 Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti in ingresso includono:

a. esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti (FIR, rapporti di analisi),

b. controllo visivo del carico di rifiuti circa:

- le caratteristiche di omogeneità (non verranno accettate miscele dei diversi codici EER e/o tipologie non omogenee),
- la verifica di corrispondenza tra il codice EER del rifiuto conferito ed i codici EER autorizzati,
- l'assenza di sostanze e/o materiali inquinanti e/o corpi estranei.

Ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo si provvederà alla pesatura il carico dei rifiuti in ingresso e gli stessi verranno avviati nelle rispettive aree di messa i riserva dove subiranno un ulteriore e più approfondito controllo visivo e solo al superamento di detta verifica il rifiuto verrà formalmente accettato e preso in carico dalla gestione tecnica del **PRODUTTORE** attraverso la redazione della documentazione amministrativa prevista per legge.

La titolarità del rifiuto resta del **produttore**/detentore/trasportatore sino al momento della formale accettazione del carico pertanto, in attesa dell'esecuzione delle verifiche di conformità, il trasportatore sosterà nella dedicata area di parcheggio.

La movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato dovrà essere realizzata in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo.

c. Ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità saranno eseguito controlli supplementari, anche di tipo analitici.

Nei casi in cui il carico di rifiuto conferito, non dovesse rispondere a tutti i criteri di accettabilità lo stesso verrà dichiarato non accettabile e pertanto non preso in carico e respinto al produttore/detentore.

Eventuali rifiuti comunque presi in carico, che dovessero risultare non conformi verranno stoccati in area dedicata, adeguatamente strutturata al fine da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti ammessi; verrà contestualmente aperta una non conformità secondo le modalità di cui alla **PROC-1020 - Gestione delle non conformità e azioni correttive**.

5.6 Processo di lavorazione e deposito

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante le seguenti fasi meccaniche:

- la frantumazione/macinazione attraverso impianto di frantumazione e selezione di tipo mobile a martelli (mascelle) Mod. FV 800 della Continental Nord dotato di deferrizzatore magnetico a nastro Mod. SM 50/80, le cui caratteristiche tecniche è meglio descritte nella relativa scheda tecnica già agli atti della Provincia di Brindisi,

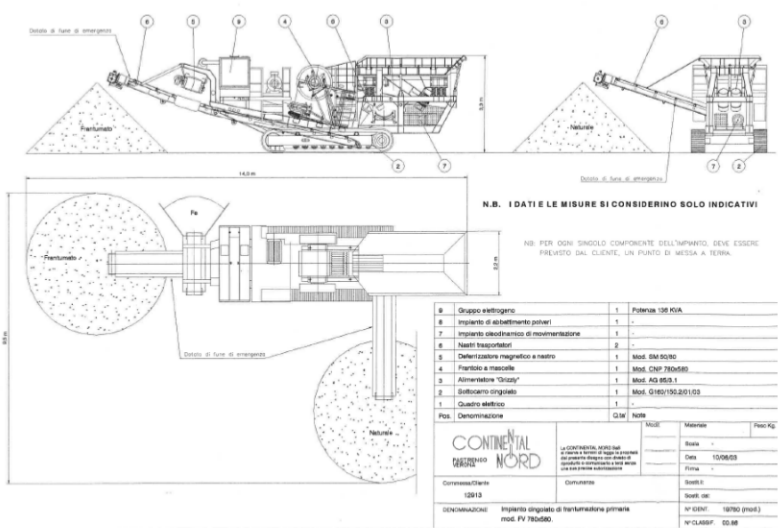

- la vagliatura/selezione granulometrica, tramite stesso impianto di cui sopra avente la possibilità di vagliare il prodotto finito in base alla granulometria desiderata
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (es. legno, metalli, plastica, ecc…) che opportunamente caratterizzate saranno raccolte e destinate a smaltimento presso terzi.

Ove le caratteristiche del carico dei rifiuti in ingresso sia tale da non richiedere alcuna operazione di tipo meccanica, il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, potrà consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare il soddisfacimento dei requisiti di qualità di cui a paragrafo seguente (criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3). Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione saranno organizzati ed eseguiti in modo tale da evitare interferenze tra i singoli lotti di produzione affinché gli stessi non siano miscelati.

In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo

5.7 Scopi specifici di utilizzabilità dell'aggregato

L'aggregato riciclato/recuperato sarà utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici, come di seguito specificato (rif. Allegato 2 del decreto):

a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;

c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);

g) confezionamento di calcestruzzi;

h) produzione di clinker per cemento;

i) produzione di cemento.

Rispetto all'elenco sopra riportato, in relazione alle attività di recupero adottate dal **PRODUTTORE**, l'aggregato recuperato sarà utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:

a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate

b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile

c) realizzazione di ~~miscele bituminose e~~ sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.

5.8 Verifica requisiti di qualità dell'aggregato

5.8.1 Controlli sull'aggregato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, a seconda degli utilizzi cui sono destinati come elencati al paragrafo precedente, dovrà essere garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del regolamento, come di seguito riportato:

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera *a)* dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come SS	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURIAROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come SS	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come SS	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come SS	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come SS	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come SS	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a (23) (2)	mg/kg espressi come SS	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come SS	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come SS	0.5	10	
Benzo(k,) fluorantene	mg/kg espressi come SS	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come SS	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene.	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come SS	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come SS	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come SS	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come SS	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come SS	1	60	
PCB	mg/kg espressi come SS	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come SS	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come SS	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm^3/kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b) fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l) pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

Nel caso di specie, in relazione all'utilizzo dell'aggregato riciclato prodotto, il PRODUTTORE dovrà attenersi alla verifica e rispetto dei limiti come di seguito rappresentati:

SCOPO SPECIFICO	Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	COLONNA A **Utilizzo di cui alla lettera *a)* dell'Allegato 2**
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile	COLONNA B **Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2**
c) realizzazione di ~~miscele bituminose e~~ sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	COLONNA B **Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2**
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.	COLONNA B **Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2**

5.8.2 Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere sottoposto inoltre all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al decreto, come di seguito riportati:

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	CONCENTRAZIONI LIMITE
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì

esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

5.9 Marcatura CE dell'aggregato

5.9.1 Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato

L'aggregato recuperato, potrà essere utilizzato per gli scopi di cui al paragrafo 5.7 solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 all'allegato 2 del regolamento come di seguito riportata:

Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

IMPIEGO	CONFORMITÀ ALLE NORME ARMONIZZATE EUROPEE / PRESTAZIONI	IDONEITÀ TECNICA
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E

Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

IMPIEGO	CONFORMITÀ ALLE NORME ARMONIZZATE EUROPEE / PRESTAZIONI	IDONEITÀ TECNICA
		Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

In aggiunta a quanto sopra, per l'utilizzo dell'aggregato riciclato nella produzione di Clinker, lo stesso dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 6 all'allegato 2 del regolamento come di seguito riportati:

Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITE
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO_3	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal regolamento in oggetto.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Nel caso di specie, considerando gli scopi specifici di utilizzo identificati dal **PRODUTTORE,** l'aggregato recuperato prodotto dovrà rispondere esclusivamente alle seguenti norme tecniche:

IMPIEGO	CONFORMITÀ ALLE NORME ARMONIZZATE EUROPEE / PRESTAZIONI	IDONEITÀ TECNICA
a. Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"	UNI 11531-1 Prospetto 4a
b. Realizzazione del corpo del rilevato		UNI 11531-1 Prospetto 4a
c. Realizzazione di ~~miscele bituminose e~~ sottofondi stradali, ~~ferroviari, aeroportuali~~ e di piazzali civili ed industriali		UNI 11531-1 Prospetto 4b
d. Realizzazione di ~~strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di~~ piazzali civili ed industriali		UNI 11531-1 Prospetto 4b

In ragione dell'impiego previsto per gli aggregati in oggetto, trattandosi di impieghi senza requisiti di sicurezza, secondo quanto previsto al paragrafo ZA.2.1 della norna UNI EN 13242, l'attestazione di

conformità potrà essere rilasciata dal **PRODUTTORE** sulla base di prove iniziali e del controllo del processo di produzione effettuato sotto la propria responsabilità senza l'intervento di terzi quali organismi di certificazione (prospetto ZA.3), sotto il sistema 4.

Il **PRODUTTORE**, raggiunta la conformità di cui all'appendice ZA della norna UNI EN 13242, redigerà e conserverà una dichiarazione di conformità (Dichiarazione CE di conformità) che autorizza l'applicazione della marcatura CE.

Tale dichiarazione deve includere:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, designato nella EEA, e il luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.), e una copia delle informazioni di accompagnamento della marcatura CE;
- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (appendice ZA della presente norma europea);
- condizioni particolari applicabili all'utilizzo del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego del prodotto in determinate condizioni ecc.);
- nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del PRODUTTORE.

5.10 Dichiarazione di conformità, modalità di prelievo e detenzione dei campioni

5.10.1 Emissione dichiarazione di conformità

Il **produttore** certifica il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto dell'aggregato riciclato, mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (dichiarazione di conformità) ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità è:

- **redatta** utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del regolamento, come riportato in calce alla presente procedura;
- **inviata** all'Autorità competente (Provincia) e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA DAP di Brindisi) territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto e sono inviate, anche in forma cumulativa, per via telematica (pec);

- **conservata** in copia, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per un periodo di **cinque anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo;

5.10.2 Prelievo e conservazione campione

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto e produzione di aggregati riciclati, come precedentemente descritti, il **PRODUTTORE** di aggregato recuperato:

- preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.
- conserva i campioni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità inviata all'Autorità competente e all'ARPA.

Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.

Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Detto obbligo di conservazione del campione non si applica alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ed alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Si riporta di seguito uno schema di flusso (flow chart) del processo di produzione aggregato recuperato

FLOW CHART PROCESSO DI PRODUZIONE DELL'AGGREGATO RECUPERATO

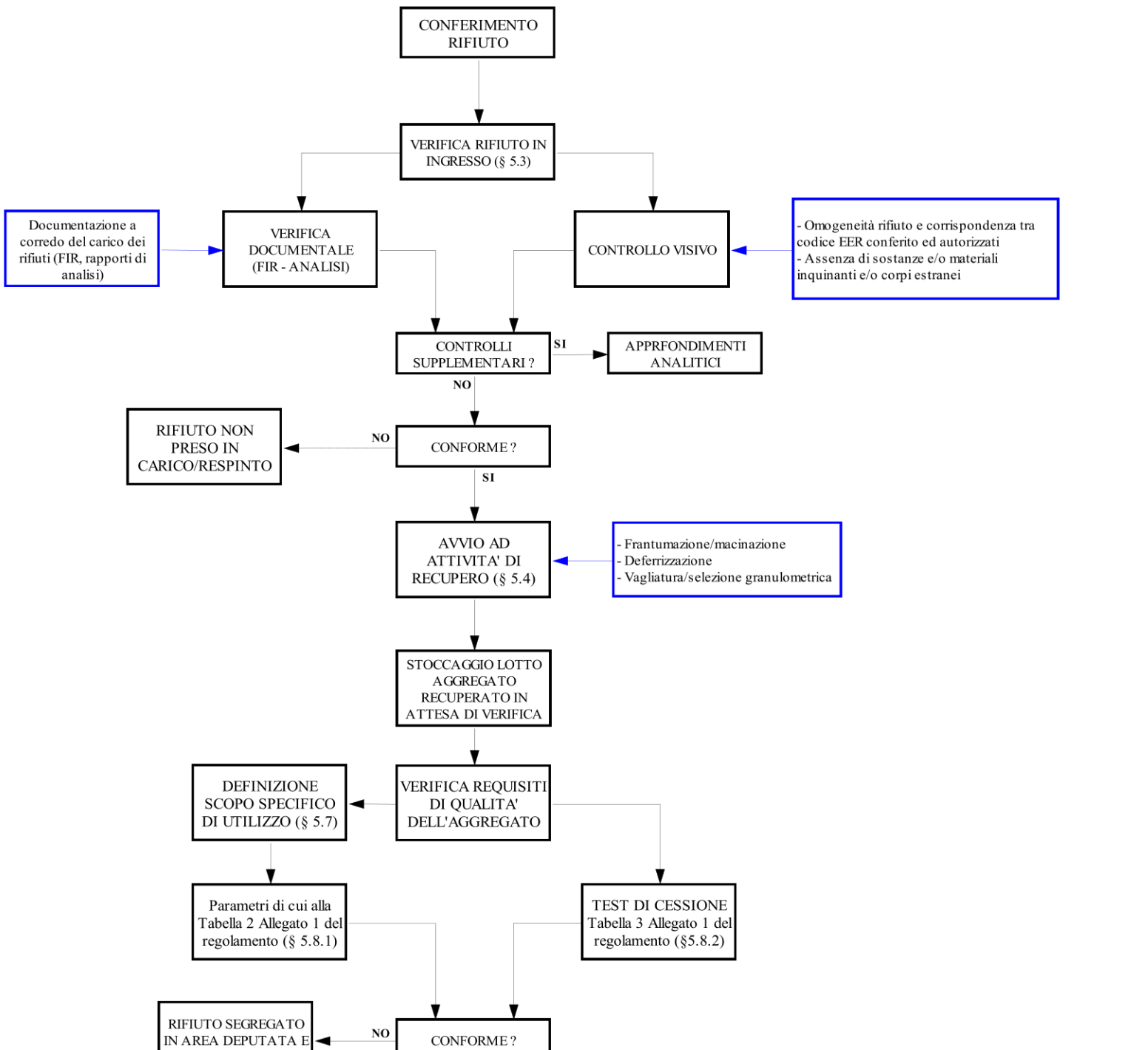

6. Allegati

- Modello di Dichiarazione di conformità (Allegato 3 di cui all'art. 5 del D.M. 127 del 28.06.2024)
- PROC-1020 - Gestione delle non conformità e azioni correttive
- Certificato UNI EN ISO 14001 ed. 2015

ALLEGATO *3*

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•]
PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____ *(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

_____

(*NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere*)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	**Scopi specifici (Allegato 2)**
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13139: Aggregati per malta;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g ☐ h ☐ i
UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale.parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

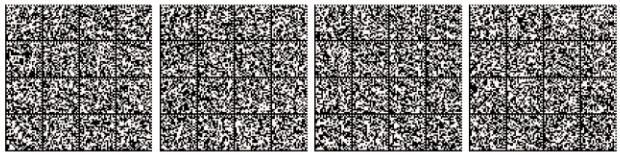

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

lì, _____
(NOTA: indicare luogo e data)

_____
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

_____

N O T E

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)*. — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

CERTIFICATE

INTERNATIONAL TESTING & CERTIFICATION

certifies that

GALLONE COSIMO

C.da Galante Palazzo Menzella, 50 - 72013 - Ceglie Messapica - (BR) – Italy

has established and applies an Environmental Management System
in accordance with the requirements of

ISO 14001:2015

for the following scope:

Construction and maintenance of roads, water and sewerage networks and purification plants.
(Costruzione e manutenzione di strade, reti idriche e fognarie ed impianti di depurazione.)
IAF Code: 28

Certificate N° :	EMS 0723 001373
Original Certificate Date :	18.07.2020
Issue / Revised Date :	17.07.2026
Expiry Date :	17.07.2027
Recertification Audit Date :	17.07.2029

RA1

Authorized Signatory

The authenticity of this certificate can be confirmed online to www.itc-italia.net or QR-Code
ITC CERT LTD 41 Devonshire Street, Ground Floor, London, United Kingdom
ITC SRL Viale S.Giovanni Bosco, 141 - 72100 Brindisi, Italy

GESTIONE NON CONFORMITA' AZIONI CORRETTIVE E INFORTUNI

Registrazione delle Revisioni

Rev. n° e data	Elaborato	Verificato	Approvato
0 del 04.02.2020	RSGI	DIREZIONE	DIREZIONE

Rev. N	DescrizioneModifiche
0	1° Emissione

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3
3. MODALITÀ OPERATIVA 4
3.1. Classificazione di una non conformità 4
3.2. Rilevazione di una non conformità 5
3.3. Registrazione ed analisi di una non conformità 5
3.4. Determinazione di un'azione correttiva 7
3.5. Attuazione di un'azione correttiva 7
3.6. Gestione infortuni e/o incidenti 7
3.6.1. IN CASO DI INFORTUNIO LIEVE OVE E' RICHIESTA UNA SEMPLICE MEDICAZIONE: 8
3.6.2. IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE CHE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DEI SOCCORRITORI: 8
3.6.3. NEL CASO DI INCIDENTE O DI MANCATO INCIDENTE – NEAR MISS 8
3.6.4. NORME GENERALI SUGLI INFORTUNI 9
3.6.5. NORME GENERALI SU NON CONFORMITÀ, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI 9
3.6.6. TRATTAMENTO DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEGLI STATI NON CONFORMI E DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI 10
3.6.7. CHIUSURA DI INFORTUNI, INCIDENTI, STATI NON CONFORMI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI 12
3.7. Monitoraggio del processo 12
3.8. Archiviazione delle informazioni documentate 12
4. ALLEGATI 12

1. Scopo e Campo di Applicazione

Scopo di questa Procedura è definire le modalità operative da adottare in caso di non conformità (NC) infortuni e incidenti al fine di:

- Intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla
- Affrontarne le conseguenze
- Valutare l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
  - Riesaminando e analizzando la non conformità
  - Determinando le cause della non conformità
  - Determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili
- Attuare ogni azione necessaria
- Riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa
- Aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della Pianificazione
- Effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione integrato per la Qualità Ambiente e Sicurezza

Le azioni correttive (AC) sono adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate.
Questa Procedura si applica a tutti i processi dell'Organizzazione che hanno un impatto anche potenziale sul SGI.
I dati relativi alle NC Incidenti e Infortuni rilevati ed alle AC intraprese vengono analizzati dalla DIR in occasione del riesame della Direzione (RDD).

In particolare:

- Sul materiale e prodotti controllati in entrata
- Sugli impianti o attrezzature utilizzati nel processo di erogazione del servizio O&M
- Sulle apparecchiature di prova, misurazione e collaudo nell'ambito delle tarature e controlli a cui sono sottoposte Sulle attrezzature e apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nell'ambito della manutenzione periodica
- In occasione della rilevazione di un output non conforme
- Per reclami pervenuti dal cliente
- infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi, che sono considerati come “non conformità” ma l’azienda definisce la gradualità di applicazione della presente procedura alle diverse tipologie di evento. All’avvio del processo, la procedura sarà sempre applicata agli infortuni. Sarà inoltre applicata agli incidenti con esposizione a cancerogeni ed ad agenti biologici (per il quale vige l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza) ed ai principi di incendio. Successivamente, previa valutazione di fattibilità, l’azienda ne programmerà la graduale implementazione ad altri eventi incidentali ed alla segnalazione di comportamenti pericolosi.

2. Documenti di riferimento

- UNI EN ISO 14001 ed. 2015 - Sistema di Gestione Ambientale, requisiti
- UNI EN ISO 45001 ed. 2018 - Sistema di Gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, requisiti.

3. Modalità Operativa

3.1. Classificazione di una non conformità

Viene considerata Non Conformità:

- Uno scostamento riscontrato nelle caratteristiche del materiale, processo e/o servizio, rispetto ai requisiti e prescrizioni specificati (non conformità di materiale, processo/servizio)
- Una carenza nelle procedure gestionali o nella loro applicazione, oppure relativamente alla documentazione (di contratto, di prova, collaudo, ecc.), tali da rendere inaccettabile o indeterminata la qualità del materiale, prodotto, servizio o di una sua parte

Le NC sono classificate in:

- **NC MINORI / NC MAGGIORI**

NON CONFORMITÀ MINORI

Le NC minori sono tutte quelle che soddisfano i requisiti di seguito riportati:

- Non comportano variazioni dei parametri di utilizzo
- Violano solo prescrizioni interne
- Non sono richiamate nei documenti contrattuali o nelle leggi cogenti
- È già stata definita in precedenza un'azione correttiva per risolvere la NC

Il RdF dell'area in cui si registra la NC minore può già definire la proposta di risoluzione e attuare il trattamento della NC, dandone comunicazione al RSGI con il modulo “Rapporto di Non Conformità e Azioni Correttive”.

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Le NC maggiori sono così classificate nei casi non contemplati sopra oppure

- Quando è frequente il ripetersi delle NC minori (diventano maggiori)
- Quando la NC influisce sul servizio erogato e percepito dal cliente.
- Quando si verificano incidenti relativi alla sicurezza

Le non conformità maggiori, data la loro gravità, sono gestite e risolte di volta in volta.

Per la gestione di queste non conformità, per la valutazione e la decisione del tipo di trattamento cui sottoporre il materiale, il prodotto o il servizio NC, i vari RdF interessati comunicano al RSGI la soluzione ritenuta più idonea.

Tutti i RdF, per le NC di grado maggiore, informano e consegnano una copia del RNC al RSGI, qualora non siano state rilevate nel corso degli Audit Interni.

RSGI provvederà dopo l’attuazione della AC a una verifica dell'efficacia delle AC.

3.2. Rilevazione di una non conformità

Per identificare una non conformità sono necessari tre elementi:
- Un requisito di riferimento che viene identificato come non conforme
- Uno scostamento dal requisito desiderato
- Una evidenza oggettiva di tale scostamento

I requisiti ai quali si fa riferimento sono:
- Elementi del SGI
- Requisiti del Cliente o delle parti interessate
- Leggi e/o regolamenti
- Politiche di Qualità Ambiente e Sicurezza
- Ogni altro elemento che abbia un impatto sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi erogati

Una NC rappresenta la mancata o l'errata applicazione di un elemento del SGI ovvero la non soddisfazione di un qualsiasi requisito stabilito.

Per evidenza oggettiva si intende un elemento verificabile qualitativamente e/o quantitativamente per mezzo di osservazioni, misurazioni, studi ecc.

Le NC possono essere rilevate:
- A seguito di visita ispettiva di prime, seconda o terza parte
- A seguito dell'analisi dei reclami e dei rapporti relativi alle non conformità di prodotto consegnato ai Clienti
- Dagli RDF e da tutto il personale
- Dalle autorità pubbliche

Relativamente a:
- processo di approvvigionamento
- processo commerciale
- processo di erogazione del servizio
- processi di supporto (gestione risorse umane, gestione apparecchiature e reti, amministrativo, ICT, ecc)
- gestione della Qualità Ambiente e Sicurezza

La NC, deve essere tempestivamente comunicata al RSGI che compila il **MOD-1020-A - Rapporto di non conformitàe Azioni correttive**, inserendo, se necessario, le proprie osservazioni.

Il RSGI valuterà ogni problematica descritta nel Registro Segnalazione per individuare le Non Conformità ed accenderà un **MOD-1020-A - Rapporto di non conformitàe Azioni correttive**per ogni segnalazione critica.

3.3. Registrazione ed analisi di una non conformità

Tutte le persone dell'organizzazione possono rilevare NC su materiali, prodotti, processi, servizi.
Chi rileva la NC avverte il RdF interessato e coinvolto dall'attività.

RSGI registra il **MOD-1020-A - Rapporto di non conformità e Azioni correttive** su formato digitale e/o cartaceo ed effettua l'analisi della NC al fine di determinare le cause determinanti:

- Con l'aiuto della competente funzione, di norma il RDF specifico
- In maniera autonoma, a seconda della complessità della NC

Nota

RdF dell'area in cui è stata riscontrata la NC compila la parte del modulo "Registrazione e valutazione della NC" poi, se è lui stesso che deve decidere le azioni correttive compila anche la parte "Piano delle azioni correttive" ed esegue quanto indicato nei due punti seguenti, altrimenti trasmette il modulo al RdF superiore dell'area di competenza per la loro compilazione: in questo caso, sarà cura di quest'ultimo anche l'esecuzione dei due punti seguenti;

- Registrare i risultati del trattamento per le NC minori
- Informare e consegnare una copia del RNC al RSGI

Il RdF, nel caso di **NC minore** può decidere sul trattamento da intraprendere per rimuovere la NC inviando poi copia del Rapporto di Non Conformità e piano delle Azioni Correttive con i risultati del trattamento al RSGI.

Il RdF, nel caso di **NC maggiore** definisce una proposta di risoluzione della NC e la comunica al RSGI inviandogli il Rapporto di Non Conformità e piano delle Azioni Correttive compilato e chiede una verifica per valutare l'attuazione e l'efficacia della soluzione.
In ogni caso il RSGI si riserva la possibilità di sottoporre a verifica anche le NC minori quando lo ritiene opportuno.
Il processo decisionale per la definizione del trattamento delle NC porta ad adottare una delle seguenti conclusioni:

- Il materiale/prodotto deve essere
    - Reso al fornitore
    - Scartato

- Il servizio/prodotto deve essere adeguato o reso conforme, in questo caso:
    - Il RDF dà le prescrizioni tecniche per l'adeguamento e/o correzione
    - Se il servizio/prodotto è già consegnato, il RDFimpartisce istruzione per la sua revisione/correzione
    - Se invece è ancora in corso di realizzazione provvede a redigere un progetto integrativo;
    - È compito di RdF valutare e proporre le eventuali azioni correttive da intraprendere per evitare il ripetersi delle NC
    - Il servizio viene sottoposto nuovamente alla fase di controllo alla quale era risultato NC
    - RSGI verifica l'esito della azione correttiva e se la valutazione è positiva delibera l'utilizzo del prodotto/servizio.

Al termine dell'analisi, RSGI determina se:

- Archiviare la NC, se poco significativa o non impattante il SGI
- Procedere ad un trattamento temporaneo (es. Sospensione)
- Avviare un'azione correttiva

- Mettere in atto qualsiasi altra azione ritenuta opportuna

3.4. Determinazione di un'azione correttiva

RSGI, valutata l'esigenza di avviare un'AC individua le azioni da condurre, le tempistiche e il responsabile dell'attuazione e riporta tali elementi sul **MOD-1020-A - Rapporto di non conformità e Azioni correttive**.
L'AC deve essere commisurata alla gravità della NC e compatibile con gli indirizzi dell'Organizzazione. RSGI invia i seguenti modelli alla funzione incaricata alla risoluzione, restando a disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni sugli aspetti di interesse.

- **MOD-1020-A - Rapporto di non conformità e Azioni correttive**

L'organizzazione ha definito la modalità per la gestione delle azioni correttive delle effettive (o potenziali) cause delle non conformità per:
- Reclami di prodotti e servizi erogati al cliente
- Parti di prodotti e servizi che riguardano le attività interne di manutenzione
- Sistema di gestione Integrato per la Qualità Ambiente e Sicurezza

L'organizzazione intraprende le azioni correttive di livello appropriato e di entità adeguata ai rischi per eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali

3.5. Attuazione di un'azione correttiva

Il Responsabile dell'azione correttiva provvede nei modi e nei tempi indicati e segnala tempestivamente al RSGI eventuali difficoltà o impedimenti riscontrati concordando nuove AC e/o modifiche di attuazione.

Al completamento della AC, RSGI provvede a verificare lo stato di attuazione e lo registra sul **MOD-1020-A - Rapporto di non conformità e Azioni correttive**, chiudendo la non conformità (NC).

Qualora le AC non risultino adeguate ne discute i motivi con il RDF, richiede la definizione di nuove AC e ne segue l'attuazione fino alla sua chiusura.

Il RSGI in occasione del riesame della Direzione (RDD) illustra le AC attuate fornendo indicazioni sull'efficacia dei miglioramenti avviati.

3.6. Gestione infortuni e/o incidenti

Nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro, chiunque rileva l'infortunio deve attuare la procedura di emergenza riportata nel DVR, avvisando il preposto aziendale se non presente all'infortunio o incidente.

3.6.1. IN CASO DI INFORTUNIO LIEVE OVE RICHIESTA UNA SEMPLICE MEDICAZIONE:

- **L'infortunato si reca presso il più vicino pronto soccorso e denuncia l'accaduto**
- **Nel caso lo ritenga opportuno può chiedere di essere accompagnato da colleghi o dal proprio superiore gerarchico.**

3.6.2. IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE CHE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DEI SOCCORRITORI:

- **Chiunque rileva l'infortunio a seguito dell'attivazione della procedura di emergenza informa il preposto dell'accaduto**
- **Il preposto provvede a richiedere all'infortunato copia del certificato medico attestante l'accaduto e riportante i giorni di prognosi**
- **Il preposto provvede a compilare il MOD-1020-B "*Rapporto di infortunio sul lavoro* " e unitamente alla copia del certificato medico e ad una autodichiarazione dell'accaduto da parte dell'infortunato (ove possibile) trasmette il tutto via fax nel più breve tempo possibile, all'ufficio personale**
- **Il preposto provvede a compilare e a tenere aggiornato il registro infortuni**
- **L'ufficio personale nei casi previsti (prognosi maggiore di 3 gg) adempie all'obbligo di denuncia INAIL e trasmette copia di tutta la documentazione al SPP per le indagini del caso.**

3.6.3. NEL CASO DI INCIDENTE O DI MANCATO INCIDENTE – NEAR MISS

(*ossia di un evento che ha causato danni ad attrezzature e/o cosa o strutture che avrebbe potuto violare la politica di sicurezza aziendale o le procedure antinfortunistiche o le norme stesse di legge in materia*)

- **Il preposto neda comunicazione immediata al RSPP e al Datore di Lavoro mediante il MOD-1020-C "*Verbale NearMIss*"**
- **Il RSPP insieme al datore di lavoro, a seguito della segnalazione valuta il caso e dispone le eventuali misure tecniche organizzative e/o ulteriori misure di prevenzione e protezione di propria competenza**
- **Nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. informa tempestivamente il datore di lavoro committente allorquando l'agente che ha causato l'incidente o il mancato infortunio dipende da fattori o da elementi di competenza del committente dei servizi, considerando che tutte le attività della società si svolgono presso ambienti di lavoro di terzi.**

Il SPP provvede a vagliare e a registrare tutti gli infortuni con particolare attenzione alla dinamica dell'accadimento, analisi della causa e i giorni di prognosi.

Ove ritenuto necessario il RSPP a seconda dell'infortunio provvede ad attivare segnalazione di NC con relativa attuazione, unitamente al datore di lavoro e a definire nel caso eventuali AC e AP così come disciplinato dalla **PROC-920" *Audit interni* "**.

Stessa procedura (ossia segnalazione di NC e definizione di AC e AP) può essere attivata anche dal preposto di divisione e/o preposto di impianto.

3.6.4. NORME GENERALI SUGLI INFORTUNI

Ogni infortunio deve essere gestito, segnalato e registrato secondo le seguenti fasi:

- **Attivazione della procedura di primo soccorso**
- **Segnalazione da parte del lavoratore al preposto**
- **Attivazione della procedura per l'analisi e la registrazione dell'evento, in particolare:**
  - Il lavoratore infortunato si reca il prima possibile presso il Pronto Soccorso dove viene redatto il primo certificato INAIL di infortunio
  - Il primo certificato di infortunio deve arrivare entro le 24 ore all'Ufficio del Personale per il prosieguo dell'iter amministrativo
  - L'azienda deve stabilire a monte quale sia il percorso che il primo certificato di infortuni deve fare per arrivare all'Ufficio del Personale ed eventualmente quale sia l'ufficio incaricato di inviare il certificato in oggetto all'Ufficio del Personale ed al SPP
  - L'Ufficio del Personale registra gli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (Rif. D.Lgs 81/08). Periodicamente, con le modalità indicate dalle norme applicative, invia all'INAIL il resoconto informatico degli stessi
  - Per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, viene compilato il modulo Denuncia INAIL e trasmesso all'INAIL entro 2 giorno oppure entro 24 ore nel caso di infortunio mortale o con prognosi riservata (DPR 1124/65 – Art. 53)
  - L'Ufficio del personale invia al SPP copia del primo certificato di infortunio compresi quelli a giorni zero
  - Il modulo per la comunicazione degli infortuni viene compilato dal SPP in collaborazione con l'infortunato stesso e se del caso con il Medico Competente
  - Il Medico Competente viene informato sugli infortuni ed incidenti con esposizione a rischio biologico o con contaminazione da agenti cancerogeni e sulle relative valutazioni del rischio
  - Il RSPP si fa carico delle azioni correttive e preventive da adottare e della verifica in occasione del riesame annuale.

3.6.5. NORME GENERALI SU NON CONFORMITÀ, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI

In relazione agli incidenti, l'azienda ha l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza:

- **Gli incidenti relativi all'utilizzo di agenti biologici (Rif. Art. 277 del D.Lgs 81/08 – Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3, 4 – omissis – il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare o che ha già adottato per porre rimedio alla situazione creatasi)**
- **Gli eventi incidentali connessi ad agenti chimici, per il superamento dei limiti di esposizione o incidenti ed esplosioni (Rif. Art. 255 del D.Lgs 81/08 – 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle**

misure di prevenzione e protezione da adottare e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza)

- **Gli incidenti avvenuti con sostanze cancerogene, agenti mutageni (ex Art. 240 del D.Lgs 81/08 – Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni – omissis – il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi di eventi indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose e pericolose.**

Tali eventi così come gli incidenti ed i principi di incendio vengono trattati e segnalati come non conformità.
L'utilizzo della procedura e dei relativi modelli permette una gestione documentale riconosciuta ed accettata dagli organi di vigilanza preposti.
L'applicazione agli eventi "incendio e principio di incendio" sottolinea l'importanza di questa tipologia di eventi nell'ambito aziendale.

Per un organico sistema di gestione della sicurezza, il sistema di controllo viene gradualmente applicato anche nei confronti di altre tipologie di incidenti ed in occasione di comportamenti pericolosi dei lavoratori (esempio: mancato uso dei DPI) che richiedano l'azione di azioni preventive e correttive per finalità di sicurezza.

L'azienda, nel proprio programma di attuazione degli obiettivi decide l'opportuna estensione della metodologia proposta.

Altre possibili fonti di segnalazione di incidente, non conformità e comportamento pericoloso sono costituite da:

- Segnalazioni dei RSL
- Segnalazioni di Dirigenti e Preposti
- Segnalazioni di auditor in occasione delle verifiche ispettive interne del SGSL.

Dal punto di vista operativo, in caso di incidente, non conformità o comportamento pericoloso che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori o degli utenti presenti in azienda, i lavoratori coinvolti ed i testimoni riferiscono al responsabile le cause oggettive, contribuendo all'individuazione delle azioni correttive.

In questi casi l'evento deve essere documentato su idoneo strumento a cura del responsabile o preposto utilizzando il modulo specifico.

In ogni caso il destinatario della segnalazione è sempre il RSPP.

3.6.6. TRATTAMENTO DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEGLI STATI NON CONFORMI E DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Il trattamento o risoluzione di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi segnalati prevede l'accertamento, l'analisi e la successiva rimozione delle cause dell'evento segnalato tramite l'attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive.
Gli infortuni vengono esaminati sul momento dell'accadimento per la gestione ed al momento del riesame del SGSL per l'ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.

Sulla base dei certificati degli infortuni ricevuti, il SPP si adopera al fine di:

- Effettuare indagini tempestive sulle cause degli infortuni rilevanti
- Individuare provvedimenti particolari in prevenzione (tecnici, organizzativi, procedurali, formativi, etc.)
- Informatizzare ed elaborare i dati
- Effettuare un riesame delle statistiche con la Direzione Generale ed il RLS
- Compilare statistiche periodiche di reparto o di servizio da inoltrare ai relativi preposti.

Per quanto riguarda incidenti, non conformità e comportamenti pericolosi i relativi modelli di segnalazione ricevuti da SPP vengono analizzati dal RSPP e dal R-SGSL che provvedono a definire insieme la gestione (azioni correttive adottate e/o da adottare, responsabile dell'attuazione, tempi di attuazione, etc.).

Le azioni correttive e preventive vengono comunicate al DG ed attuate a cura della funzione aziendale individuata.
È importante che vengano definite le azioni da attuare al fine di evitare il ripetersi dell'evento, siano chiaramente definiti i tempi di attuazione ed individuati i soggetti incaricati dell'attuazione e della verifica.

Nell'analisi dell'evento sono da considerare le seguenti possibili cause:

- Procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti
- Personale non sufficientemente informato, formato o addestrato
- Carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o fornitori
- Carenze tecniche manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori
- Imprudenza, disattenzione degli operatori
- Carenza nell'attività di vigilanza e controllo da parte di Dirigenti, Preposti, lavoratori
- Dispositivi di protezione individuale non adeguati o non efficaci
- Situazioni ambientali a rischio
- Altre cause contingenti-

Le azioni correttive/preventive da adottare possono essere:

- Aggiornare/adeguare procedure ed istruzioni di lavoro
- Adeguare l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale
- Migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni di beni e servizi
- Prevedere il richiamo formale e/e provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario
- Aggiornare la valutazione dei rischi
- Migliorare, sostituire o provvedere alla manutenzione di attrezzature e DPI o DPC
- Adottare misure tecniche necessarie su ambienti, strutture, macchine ed impianti
- Estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni a rischio analoghe presenti in azienda.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell'evento e l'attuazione dell'azione correttiva/preventiva si mettono in atto ove necessario interventi d'urgenza per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori.

L'azione e l'efficacia delle azioni correttive è verificata durante il riesame del sistema generale.

3.6.7. CHIUSURA DI INFORTUNI, INCIDENTI, STATI NON CONFORMI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Il R-SGSL chiude il procedimento aperto in seguito al verificarsi di un infortunio e le segnalazioni di non conformità, incidente, comportamento pericoloso dopo aver verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive definite al fine di evitare il ripetersi dell'evento.
Copia del modulo di segnalazione viene inviata al responsabile dell'unità operativa in cui sia occorso l'evento per la conservazione in apposito archivio.

3.7. Monitoraggio del processo

RSGI raccoglie i dati relativi a NC /AC, infortuni, near miss, medicazioni ecc e li riporta nel **Modulo Registro Non conformità** ai fini del monitoraggio e chiusura delle azioni.

Il monitoraggio delle prestazioni del processo viene monitorato da RSGI con le modalità della **PROC-910 - Monitoraggio, misurazione ed analisi.**

3.8. Archiviazione delle informazioni documentate

RSGI è responsabile di effettuare le registrazioni definite in procedura e di conservare i documenti di registrazione delle attività definite nel presente documento per il periodo minimo previsto nella **PROC-750 - Informazioni documentate**.

4. Allegati

MOD-1020-A	Rapporto di Non Conformità - Azioni Correttive
MOD-1020-B	Rapporto di infortunio sul lavoro
MOD-1020-C	Verbale near miss
	Registro NC / AC - RECLAMI – INFORTUNI – NEAR MISS